



Il Ministro delle Attività Produttive

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 2001 n. 142;
Visto il Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220;
Preso atto della diversificazione, operata dalle disposizioni predette, tra revisione cooperativa ed ispezione straordinaria;
Visto il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;
Sentita la Commissione Centrale per le Cooperative.

DECRETA

Sezione I - LA REVISIONE COOPERATIVA

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Decreto disciplina la revisione cooperativa alle società cooperative e loro consorzi.

Art. 2 - Oggetto

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 220/02 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Art. 3 - Periodicità

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni.

Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.

Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all'art. 1 della Legge n. 381/91, quelle di cui all'art. 15 comma 1 della legge n. 59/92 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 4 – Elenco dei Revisori

E' istituito, presso il Ministero delle Attività Produttive, l'Elenco dei Revisori, di seguito denominato "Elenco".

Possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti che conseguano l'abilitazione attraverso i corsi organizzati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 220/02 e coloro che, alla data del presente decreto, risultino già abilitati.

Vengono incaricati dell'effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti inseriti nell'Elenco di cui al comma 1.

All'atto dell'iscrizione nell'Elenco, al revisore viene attribuito un numero di posizione.

Il Ministero, ovvero le Associazioni per le quali viene svolta l'attività di revisione, rilasciano al revisore un tesserino di identificazione nel quale deve essere obbligatoriamente riportato il numero di posizione nell'Elenco dei revisori.

Il revisore che effettua l'attività di vigilanza in situazione di incompatibilità, come previsto dall'art. 7, comma 8 del Decreto Legislativo n. 220/02, viene radiato dall'Elenco e ha l'obbligo di restituire il tesserino di identificazione.

Il Ministero può altresì procedere alla cancellazione del revisore dall'Elenco quando si alteri il necessario rapporto fiduciario tra Ministero o Associazione ed il revisore stesso. L'elenco si articola in sezioni, separatamente tenute per i revisori ministeriali e per quelli che prestano l'attività per conto delle Associazioni.

Per eccezionali e giustificati motivi, collegati anche alla specialità delle verifiche, il soggetto che ha attribuito l'incarico può disporre che le revisioni cooperative siano effettuate con l'ausilio di esperti non inclusi nell'Elenco.

Art. 5 – Corsi di abilitazione all'attività di vigilanza

I revisori conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza esclusivamente attraverso corsi organizzati dal Ministero o dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza.

Possono essere ammessi ai corsi i soggetti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo n. 2382 del Codice Civile.

I corsi, la cui fase teorica svolta in aula non può avere durata inferiore alle 90 ore, si concludono con un esame di idoneità.

Art. 6 – Corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni

I corsi promossi dalle Associazioni devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero.

Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati:

- Le date ed il luogo dell'attività formativa;
- Il programma didattico;
- Le generalità ed il titolo di studio dei discenti;

- Le generalità ed i requisiti dei docenti;

Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo aver valutato se i corsi siano idonei a fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.

Ai corsi promossi dalle Associazioni partecipa un rappresentante ministeriale, che ne accerta, con apposito verbale, da trasmettere al Ministero delle Attività Produttive, il regolare svolgimento e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione.

Le Associazioni, alla conclusione dell'esame di abilitazione, trasmettono al Ministero delle Attività Produttive, l'elenco degli idonei, per la loro iscrizione nell'Elenco dei Revisori.

La Commissione esaminatrice viene nominata dall'Associazione e deve essere composta da esperti in materia cooperativa e vigilanza, di cui almeno uno indicato dal Ministero.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della revisione

La revisione viene effettuata da uno o più revisori appositamente incaricati dalle strutture a ciò legittimate e, nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di un suo delegato.

Qualora il revisore lo ritenga utile ai fini delle verifiche, può consentire che il rappresentante della cooperativa venga assistito da soci o dipendenti o da professionisti di fiducia.

La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente.

Gli amministratori ed i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenire ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

Gli enti assoggettati a revisione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede.

Se la revisione viene effettuata in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell'ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.

Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati,

dandone conto nel verbale di revisione.

Art. 8 - Verbale di revisione

Le risultanze dell'attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all' allegato 1) che con il presente Decreto ministeriale è approvato.

Al termine delle verifiche, il revisore ha l'obbligo di trasmettere il verbale di revisione - sezione rilevazione - al soggetto che ha attribuito l'incarico, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della cooperativa o del suo delegato cui dovrà esserne consegnato un originale.

In caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa il verbale dovrà essere notificato, a cura del revisore, presso la sede sociale con lettera raccomandata.

Qualora al termine delle verifiche il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili, lo stesso provvede ad irrogare la diffida (allegato 1/D) concedendo un lasso di tempo, a seconda della natura delle stesse, per la regolarizzazione della posizione dell'ente. Tale periodo potrà essere indicato in un arco temporale variabile, comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore ai novanta giorni.

Il verbale di revisione - sezione accertamento, successivamente redatto, dovrà essere inviato al soggetto che ha attribuito l'incarico entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio o del suo delegato.

L'Ufficio pubblico o Associazione che riceve il verbale è tenuto a verificare la completezza dello stesso e se l'eventuale diffida o i provvedimenti proposti siano coerenti con le risultanze dell'attività revisionale, disponendo, ove necessario e previo contraddittorio con il revisore, ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico, ovvero ricorrendo a forme di autotutela.

Art. 9 - Relazione di mancata revisione

Nel caso in cui venga verificata l'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante o della irreperibilità dell'ente, e qualora detto comportamento permanga anche a seguito della diffida irrogata secondo lo schema di cui all'allegato 2), il revisore incaricato redige la relazione di mancata revisione, di cui all'allegato 3), che deve essere tempestivamente trasmessa all'ufficio che ha disposto la revisione.

Art. 10 - Conclusione della revisione cooperativa

Gli Uffici pubblici, ovvero le Associazioni che attribuiscono l'incarico, entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze conclusive della revisione, dopo aver

valutato la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dei certificati o delle attestazioni di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, redigono i relativi modelli approvati con il presente Decreto. (all. 4 e 5)

Copia di tali documenti viene rilasciata al legale rappresentante dell'ente.

Una copia delle attestazioni di revisione deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'Associazione interessata, agli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio o, nelle more dell'adozione del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 9 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 15 maggio 2001, alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Art. 11 – Adozione dei provvedimenti

L'Associazione, valutate le risultanze della revisione cooperativa, qualora ritenga che ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimenti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, lo trasmette all'Ufficio pubblico con la relativa proposta.

Nel caso in cui l'Ufficio pubblico ritenga che non ricorrano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti proposti, entro 30 giorni restituisce, con nota motivata, il verbale all'Associazione, per il rilascio dell'Attestazione di revisione.

L'Ufficio pubblico, valutata la ricorrenza dei presupposti per i provvedimenti, li adotta se di sua competenza, ovvero trasmette tempestivamente il verbale al Ministero delle Attività Produttive, provvedendo, in entrambi i casi, ad informarne contestualmente l'Associazione in caso di cooperativa aderente.

Dell'esito dell'istruttoria il Ministero delle Attività Produttive informa l'Ufficio pubblico e, nel caso di cooperative associate, anche l'Associazione, per l'aggiornamento dell'archivio, ovvero, nel caso di mancata adozione del provvedimento, per il rilascio del certificato o dell'attestazione di revisione.

Art. 12 – Obblighi delle Associazioni

Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni devono comunicare agli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio o, nelle more dell'adozione del Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 9 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 15 maggio 2001, alle Direzioni Provinciali del Lavoro:

1. l'elenco delle società cooperative revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse;
2. l'elenco delle società cooperative non revisionate nel biennio precedente, distinguendo quelli, tra essi, che non hanno versato il contributo
3. l'elenco delle società cooperative aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

Si intendono revisionati nel biennio gli enti nei confronti dei quali la fase rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio di riferimento, si concluda

entro il primo mese del biennio successivo.

Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni trasmettono al Ministero delle Attività Produttive una dettagliata relazione sull'attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.

La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere la specifica delle cooperative revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, delle società cooperative tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

All'inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare prioritariamente a revisione le cooperative loro associate non vigilate nel biennio precedente.

Art. 13 – Durata della revisione.

Ai sensi degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la revisione alle società cooperative deve concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa.

L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

Sezione II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 14 – Diritto di accesso

In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dal Ministero o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche ed associazioni:

a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni. Tale termine sarà prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

b) documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;

c) documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni, o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

d) documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

e) documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

Art. 15 – Tutela della riservatezza

Sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, previsto dall'art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, i revisori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di vigilanza e che, per tale motivo, ne detengono le risultanze.

Sezione III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Estratto del processo verbale di cui all'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 02.08.2002 n. 220

Per “estratto del processo verbale” relativo alla revisione, effettuata nei confronti delle società cooperative e loro consorzi, cui si riferisce l'art. 15 comma 3 della legge 31.01.1992 n. 59 come modificato dall'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 02.08.2002 n. 220, deve intendersi almeno la parte relativa alle conclusioni ed alla proposta dei provvedimenti della sezione rilevazione e l'intera sezione accertamento, ove redatta.

Art. 17 – Dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 02.08.2002 n. 220 deve essere prodotta utilizzando il modello di cui all'allegato 6), che con il presente decreto viene approvato.

Art. 18 – Vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo

Con successivo decreto, anche in raccordo con la Banca d'Italia, saranno specificamente disciplinati i contenuti e le modalità della vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo.

Art. 19 – Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia di ispezioni ordinarie alle società cooperative e loro consorzi e formazione e tenuta dell'elenco degli ispettori, in contrasto con il presente decreto.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2005.

PER IL MINISTRO
F.TO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON.LE Giuseppe Galati

Roma, 06 dicembre 2004